

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 12

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

- 1.** I Comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale.
- 2.** Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni organizzano, in forma singola o associata, i Corpi o i Servizi di polizia locale, in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti a essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.
- 3.** I Corpi e i Servizi di cui al comma 2 svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali e dell'autonomia organizzativa dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:
 - a)** vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;
 - b)** vigilano sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
 - c)** prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
 - d)** collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986;
 - e)** svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;
 - f)** collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - g)** esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;
 - h)** esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;

k) forniscono supporto all'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone.

(1)

4. Al sindaco o all'assessore da lui delegato, ovvero al Presidente delle Comunità di cui all'articolo 18, comma 2, ovvero al sindaco o all'assessore da lui delegato individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo o responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi e i responsabili dei Servizi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale, con il Corpo forestale regionale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del codice di procedura penale.

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 6, lettera k), L. R. 16/2021